

Sentenza n. /2024 pubbl. il 15/10/2024

RG n. /2017

Repert. n. /2024 del 15/10/2024

N. R.G. /2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott.ssa Francesca Bellomo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. /2017

tra

... SRL, in persona del legale rapp.te p.t., nonché  
... e ..., tutti rappresentati e difesi dall'  
Avv. Emanuele Argento ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti nr. 31, giusto mandato in atti;

-ATTORI OPPONENTI IN RIASSUNZIONE-

Contro

... SRL e, per essa, ... SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ... ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in ..., Via ..., giusto mandato in atti;

-CONVENUTA OPPOSTA

E nei confronti di

**FALL.TO**

-CONVENUTA CONTUMACE-

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.05.17, le società ... srl in liquidazione, ... srl nonché i sig.ri ... e ... adivano Codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni :



“ B) in via preliminare: - revocare e/o sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 274/17 emesso dal Tribunale di Teramo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ricorrendo, inoltre, i gravi motivi sopra meglio illustrati; C) nel merito: - rigettare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; D) nel merito in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di cui è causa; - dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca, ha applicato a parte opponente sul conto corrente per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dalla società S.r.l. e dai Sig.ri , relativamente al rapporto bancario per cui è causa; - accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati sul c/c ordinario n. 30043610 generati dalle operazioni di Swap, con conseguente dichiarazione di illegittimità del saldo a debito ingiunto dalla Banca e revoca del d.i. opposto; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, oltre danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c ”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.18 si costituiva in giudizio la società S.r.l e, per essa, la spa, la quale rassegnava le seguenti conclusioni “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare, interrompere il presente giudizio per l'intervenuto fallimento della società S.r.l. in liquidazione in via preliminare subordinata, rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., per le ragioni di cui alla superiore narrativa; dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei fideiussori S.r.l. ed i sigg.ri e , con ogni conseguente statuizione di legge; rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o



Sentenza n. /2024 pubbl. il 15/10/2024

RG n. /2017

Repert. n. /2024 del 15/10/2024

*eccezione spiegata da parte opponente anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; in via subordinata, accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato dalla Banca opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare gli opposenti al pagamento in solido in favore della opposta della somma di €.1.538.249,31, oltre agli interessi maturati e maturati sì come contrattualmente pattuiti sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito della espletanda istruzione probatoria, nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende; condannare sempre ed in ogni caso gli opposenti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ”.*

All'udienza del 20.11.18 il G.I., preso atto del fallimento della società srl in liquidazione, dichiarava l'interruzione del processo.

Con ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto del 12.02.2019 si costituivano la società srl nonché i sig.ri e i quali rassegnavano le conclusioni come riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.05.2017, notificato via Pec in pari data. Con provvedimento dell'11.03.19, il G.I. fissava per la comparizione delle parti ex art. 303 cpc l'udienza del 10.07.19.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.19 si costituiva nel giudizio riassunto la società srl e, per essa, la spa la quale rassegnava le seguenti conclusioni : “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: *in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio assegnando agli opposenti in riassunzione un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza anche al Curatore del Fallimento S.r.l. in liquidazione; in via preliminare subordinata, rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., per le ragioni di cui alla superiore narrativa; dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei fideiussori S.r.l. ed i sigg.ri e*

*, con ogni conseguente statuizione di legge; rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte opponente anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; in via subordinata, accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato dalla Banca opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare gli opposenti in riassunzione al pagamento in solido in favore della opposta della somma di €.1.538.249,31, oltre agli interessi maturati e maturati sì come contrattualmente pattuiti sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito della espletanda istruzione probatoria, nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende; condannare sempre ed in ogni caso gli opposenti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.*



Sentenza n. /2024 pubbl. il 15/10/2024

RG n. /2017

Repert. n. /2024 del 15/10/2024

All'udienza del 10.07.19 il precedente G.I. si riservava e, con provvedimento del 29.08.19, a scioglimento della riserva assunta, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rimetteva le parti in mediazione, fissando per il prosieguo l'udienza del 17.02.20, con termine per la notifica alla curatela del ricorso in riassunzione. A tale udienza il G.I. dichiarava la contumacia della Curatela del Fallimento srl in Liquidazione, non costituitosi, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all'udienza del 08.06.20, poi differita al 20.10.20. A tale udienza il G.I. si riservava e nelle more del giudizio, essendo mutato il Giudice delegato a trattare il fascicolo relativo al presente giudizio, il nuovo G.I., con provvedimento del 09.12.21, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10.02.22. A seguito di riserva sulle richieste delle parti, veniva disposta CTU contabile.

Espletata la ctu, veniva poi fissata udienza di precisazione delle conclusioni all'11.5.2023, differita al 7.12.2023, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

#####

All'esito dell'istruttoria espletata l'opposizione proposta da parte attrice può ritenersi parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad illustrare.

Si osserva innanzitutto in ordine alla competenza per valore del sottoscritto Giudice Onorario, che pur essendo stato il fascicolo in oggetto assegnato alla sottoscritta inizialmente nell'ambito dell'Ufficio del Processo (riassegnazione dei fascicoli delegati al GOP dott. Giovannucci, non evasi), successivamente, in seguito al trasferimento del Magistrato titolare, la gestione è avvenuta nell'ambito della Task Force di cui al provv. Pres. n. 39/22 e quindi senza limitazioni di valore, ma solo con quelle per materia ivi richiamate.

Ciò premesso, occorre preliminarmente affrontare la questione relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, benchè la stessa sia stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, pur essendosi costituita in fase di opposizione già la medesima

al riguardo, pacifico che si verte in tema di credito pervenuto alla [ ] e per essa alla [ ] (ora [ ] Val [ ] in seguito a nuova denominazione) in seguito ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti, risulta dagli atti che di tale operazione finanziaria e della relativa cessione, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (si veda sub doc.4 fascicolo parte opposta), con l'indicazione per la quale "i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet [https://www. \[ \] it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/\[ \] .html](https://www. [ ] it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/[ ] .html) e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto".

Tale modalità è stata ritenuta idonea ai fini della legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria intervenuta; invero, con ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, si è testualmente disposto che "la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionaria (cfr., di recente Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, richiamata anche



dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli descritti in via generale dall'articolo 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il concessionario intima pagamento debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20945, Cass., 17/03/2006, n. 5997)"; in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile".

In buona sostanza, "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione" (cfr., Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).

Di conseguenza, la relativa eccezione deve essere disattesa.

Procedendo al merito della domanda, in primo luogo va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad un'asserita inidoneità della documentazione fornita dall'istituto di credito convenuto, sub specie cd. Estratto di saldaconto, a fondamento della propria pretesa creditoria. Sul punto infatti la giurisprudenza, con un indirizzo costante, ha avuto modo di statuire il principio in forza del quale l'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 (cd. Estratto di saldaconto) ha piena efficacia probatoria del credito vantato con riferimento alla sola fase monitoria, risultando pertanto in tal sede idoneo a supportare la richiesta di ingiunzione, e ciò in quanto soltanto la predetta fase è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione medesima (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; conf. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014 ; Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, talché è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria attraverso la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo (Cass.Civ.,sez.I, nr. 5478 del 29.02.24).

Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, da un'attenta lettura della documentazione versata in atti, risulta in primis che la documentazione prodotta in sede monitoria dalla banca convenuta ai fini della prova del credito da essa vantato nei confronti di parte attrice e consistente nell' estratto conto



certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 (cd. Estratto di saldaconto), fosse perfettamente idonea ad assolvere la suddetta funzione probatoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione; le ulteriori produzioni documentali di parte convenuta in atti, dimostrano come correttamente la medesima abbia assolto, anche in sede di opposizione, l'onere probatorio ut supra specificato depositando gli estratti conto integrali afferenti al rapporto in parte qua, così da fornire anche in tale sede piena prova del proprio diritto di credito.

Procedendo all'analisi delle singole doglianze, meritevole di rigetto risulta essere l'eccezione di parte attrice relativa ad una presunta nullità del contratto di conto corrente in parte qua in quanto carente del prescritto requisito della forma scritta richiesto ab substantiam, stante la presenza, sui moduli contenenti le clausole contrattuali, della sola sottoscrizione del cliente e non di quella dell'istituto di credito convenuto.

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito il principio in forza del quale risulta rispettato il requisito di forma ad substantiam prescritto dagli artt. 117 T.u.b. e 23 T.u.f. per la validità dei contratti bancari e finanziari in presenza della sola sottoscrizione dell'investitore/cliente e dunque pur in difetto della sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto bancario (ex multis Cass. Civ. SS.UU, nr. 898 del 16.01.18; Cass. Civ. SS.UU., nr 1653 del 23.01.18; Cass. Civ, sez.VI, nr. 16406 del 21.06.18).

Conseguentemente, dunque, il contratto di conto corrente in questione risulta perfettamente valido in quanto integrante il rispetto della forma scritta richiesta ab substantiam, attesa la presenza della sottoscrizione del cliente, odierna parte attrice opponente.

Va rigettata anche l'eccezione di parte attrice relativa ad una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall'istituto di credito convenuto. Sul punto, infatti, va rilevato come la previsione dell'anatocismo trimestrale, comportando un peggioramento delle condizioni economiche del cliente, necessiti di una specifica approvazione da parte del medesimo, approvazione tra l'altro in caso di peggioramento imposta dall'articolo 7 della delibera CICR del 09.02.2000 (ex multis Cass. Civ. sez. I nr. 17634 del 21.06.21; Cass. Civ. sez. I nr. 26779 del 21.10.19; , Trib. Pavia, 20 aprile 2016; Trib. Genova, 3 dicembre 2016; Trib. Alessandria, 21 febbraio 2015; Trib. Milano, 27 ottobre 2014; Trib. Venezia, 7 marzo 2014).

Conseguentemente, essendo per tabulas riscontrata la presenza della specifica pattuizione scritta concernente la predetta capitalizzazione trimestrale fra l'istituto di credito convenuto e la società attrice (art. 7 c.2 del contratto di conto corrente), con conseguente sua approvazione da parte della medesima, l'applicazione della stessa effettuata a suo tempo da [redacted] spa al rapporto di conto corrente di cui in causa, risulta perfettamente legittima.

Va ulteriormente rigettata l'eccezione di parte attrice relativa ad un'asserita sussistenza di interessi usurari in quanto la stessa risulta formulata in senso meramente astratto e generico, cioè in sostanza senza che l'eccezione sia stata ancorata alla realtà specifica e, cioè, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto con la Banca convenuta: manca, infatti, qualsivoglia riferimento sia al tasso di interesse pattuito, al TAEG contrattuale ed al relativo metodo di calcolo, al tasso soglia preso quale riferimento per la verifica di usurarietà, alla percentuale del relativo superamento. L'assenza di tali elementi e, in



sostanza, dunque, di un'allegazione specifica dei fatti costitutivi dell'eccezione preclude dunque il vaglio della fondatezza della formulata eccezione sì da, oltretutto, riversare sul Giudicante il compito di dare forma e contenuto giuridici alle asserzioni di parte attrice e venendo dunque meno all'onere minimo di deduzione ed allegazione richiesto in capo a colui che formula una domanda giudiziale (Cass.Civ. S.U. n. 2435/2008 ).

Meritevole di accoglimento è invece l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto contrattuale in esame.

Dalla documentazione contabile versata in atti infatti, segnatamente dal contratto di conto corrente del 18.04.2005 nonché dai contratti relativi agli affidamenti concessi alla predetta parte del 18.04.2005 e del 31.01.2007, si evince come la commissione di massimo scoperto non sia stata contrattualmente prevista e comunque quella disciplinata dai summenzionati contratti di affidamenti risulta tale da non integrare i requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che la stessa deve essere indicata in misura percentuale con esplicitazione altresì dei criteri e delle modalità di calcolo della stessa sì dunque da risultare, in parte qua, nulla per indeterminatezza dell'oggetto (sul punto Cass. Civ. sez. I, nr. 19825 del 20.06.22). Nè risulta in atti che la banca convenuta abbia provveduto a prevedere e conseguentemente adeguare la stessa alla normativa *ratione temporis* intervenuta, segnatamente all'art. 2-bis co. 1 e 3 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. e all'art. 117 bis del d. lgs. 385/93 (TUB), inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011), atteso che non solo non risulta intervenuta alcuna previsione della relativa pattuizione successivamente alla sottoscrizione dei contratti ut supra specificati, ma neanche risulta traccia di alcuna comunicazione, da parte della medesima banca convenuta a parte attrice, in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, proprio ai sensi del summenzionato art. 117-bis del TUB e del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni. Tali suesposte evidenze sono state acclarate anche dal CTU in sede di elaborato peritale laddove il predetto ausiliario ha riscontrato in parte qua, una totale assenza di documentazione contrattuale disciplinante la CMS e le altre commissioni collegate alle linee di affidamento, anche se le stesse risultano poi, di fatto, applicate al rapporto oggetto del presente giudizio.

Risulta fondata anche l'eccezione di parte attrice relativa ad una mancata pattuizione delle condizioni in ordine alla decorrenza della valuta.

Sul punto infatti risulta per tabulas, segnatamente dalla documentazione contabile ut supra specificata, la totale assenza della pattuizione scritta della clausola giorni valuta determinando pertanto l'invalidità della relativa contabilizzazione operata dall'Istituto di credito convenuto (sul punto Trib. Udine del 29.10.13).

Invece risulta meritevole di rigetto l'eccezione di parte attrice relativa alla sussistenza di un danno derivante da una presunta illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da parte convenuta.

In ordine a detta eccezione vanno richiamati i principi statuiti dalla Suprema Corte in ordine al regime probatorio del predetto danno da segnalazione illegittima in forza dei quali esso non può essere ritenuto



Sentenza n. /2024 pubbl. il 15/10/2024

RG n. /2017

Repert. n. /2024 del 15/10/2024

in re ipsa ma l'onere della prova grava in capo al soggetto ingiustamente segnalato, pertanto dovrà essere egli stesso a dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno sia il nesso causale tra colpa e danno (ex multis Cass.Civ, ordinanza nr.3130 del 09.02.21; Cass.Civ., sez. I, nr. 207 dell'08.01.19), dimostrazioni che parte attrice non ha minimamente fornito limitandosi ad articolare la predetta eccezione in maniera del tutto generica senza fornire gli opportuni e puntuali elementi probatori necessari a consentire a Codesto Giudicante un positivo vaglio della summenzionata eccezione.

Ulteriormente meritevole di rigetto risulta essere l'eccezione relativa all'invocata liberazione richiesta dai fideiussori odierne parti attrici ex art. 1956 c.c. Va infatti rilevato sul punto come il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. In particolare, tale onere deve essere assolto mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo (Trib. Milano nr. 5577 del 29.06.21).

Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e dall'analisi della documentazione versata in atti si può ritenere come parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio ut supra specificato sì da determinare una sua liberazione dalla fideiussione prestata ex art. 1956 cc, atteso che non è stato fornito alcun riscontro probatorio non solo relativamente ad un'ulteriore concessione di credito alla società debitrice principale, da parte della banca convenuta, rispetto a quello per cui la fideiussione era stata originariamente concessa, ma anche che tale eventuale nuova concessione di credito sia stata effettuata con la consapevolezza, da parte di [redacted] spa, di una irreversibile situazione di insolvenza in cui versava il debitore garantito e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore, il che si verifica allorquando la predetta nuova concessione avvenga nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale.

Pertanto, non può ritenersi provata la violazione ad opera di parte convenuta del canone di correttezza-buona fede nell'esecuzione del contratto rappresentato dal fatto che l'istituto di credito agisca con la consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza del debitore garantito e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (sul punto Cass. Civ., sez. I nr. 16827/16).

Il rigetto delle pretese risarcitorie rende superflua l'analisi in ordine alla legittimazione passiva della cessionaria sulle stesse.

Stabilito quanto sopra in ordine ai molteplici profili di doglianza sollevati dall'attrice opponente e dei profili di fondatezza riscontrati, occorrerà ora riprocedere al calcolo del saldo del conto corrente de quo, al fine di stabilire le corrette poste dare-avere.

Al riguardo, risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato CTU in sede di elaborato peritale, dott. comm. [redacted], il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, sorretto da una accurata





analisi tecnica, così da poter essere posto a base della decisione; il punto di partenza dell'analisi è costituito dal rapporto di conto corrente n. 30043610 acceso in data 18/04/2005 dalla società [redacted] Srl presso la [redacted] Spa (già [redacted] Spa), filiale di Teramo; il saldo finale del conto corrente oggetto di causa è stato calcolato al 27/06/2013, data del passaggio del saldo debitore a "crediti risolti/scaduti"; alla suddetta data, il rapporto oggetto di causa presentava un saldo di euro 1.496.532,31 a debito della correntista.

Il conto corrente n. 30043610 è stato ricostruito dall'apertura del 18/04/2005 sino al 27/06/2013, data del passaggio del saldo debitore a "crediti risolti/scaduti", con l'adozione dei seguenti criteri:

- I) sono state inserite tutte le operazioni per data, in quanto le valute non risultano pattuite;
- II) sono state espunte le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, in quanto le stesse non risultano pattuite;
- III) sono stati ricalcolati gli interessi sui nuovi saldi, applicando:
  - ai saldi passivi, il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), non essendo pattuito il tasso di interesse passivo;
  - ai saldi attivi, i tassi di interesse convenzionali applicati dalla Banca (vista l'assenza di una specifica indicazione nel quesito);
- IV) gli interessi maturati – sia creditori che debitori – sono stati capitalizzati trimestralmente, come contrattualmente previsto.

Attraverso gli analitici ed accurati conteggi, riepilogati nei prospetti allegati e confermati anche in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. 30043610 al 27/06/2013, data del passaggio del saldo debitore a "crediti risolti/scaduti", nella diversa misura di € 375.435,38 a debito della società correntista.

Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e sostituito con la condanna della parte attrice opponente al pagamento della minor somma di € 375.435,38, somma sulla quale decorreranno gli interessi come per legge sino al saldo.

In ragione dell'esito complessivo della lite, sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico della convenuta opposta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensi da liquidarsi in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi.

Quanto alle spese di CTU, attesa la rideterminazione della domanda, le stesse, liquidate come in atti, dovranno gravare sulla convenuta opposta.

P.Q.M.

il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [redacted] SRL nonché da [redacted] e [redacted] contro [redacted] SRL e, per essa, [redacted] SPA, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:



Sentenza n. 304/2024 pubbl. il 15/10/2024

RG n. 1773/2017

Repert. n. 341/2024 del 15/10/2024

1. Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione di parte attrice e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta del minor importo di € 375.435,38 per i titoli di cui in parte motiva e come determinato in sede di CTU ;
3. Compensa fra le parti, nella misura del 50% le spese del presente procedimento, ponendo a carico della convenuta ed a favore delle parti attrici, il restante 50%, compensi che, per l'intero, si liquidano in € 122,00 per compensi ed € 79,00 per spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
4. pone definitivamente a carico della parte convenuta opposta, le spese di CTU liquidate come in atti. Così deciso in Teramo, il 27.09.24

Il Giudice Onorario  
Dott.ssa Francesca Bellomo

